

COMUNE DI ALLERONA
Provincia di Terni

**LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE
PER LE UTENZE DEL COMUNE DI ALLERONA**

*** * * * ***

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

Allerona, ottobre 2007

Art. 1 Glossario

Nel presente capitolato speciale, sono adottate le seguenti definizioni:

Aggiudicatario il Concorrente primo classificato nella formulazione del miglior prezzo offerto per la fornitura.

Appaltatore / Fornitore il Concorrente con il quale sarà stipulato il Contratto di fornitura.

Amministrazione Comune di Alleronia.

CSA è il Capitolato Speciale d'Appalto, cioè l'insieme delle condizioni generali che regolano il Contratto stipulato tra il Comune di Alleronia ed l'Appaltatore.

Concorrente ciascuno dei soggetti partecipanti alla Gara, siano essi singoli o raggruppati.

Contratto la scrittura tra il Comune di Alleronia e l'Appaltatore per regolare le prestazioni oggetto dell'appalto.

Responsabile del procedimento il funzionario del Comune di Alleronia al quale sono delegate le funzioni di controllo e le funzioni amministrative nell'ambito della realizzazione della fornitura.

AEEG è l'Autorità per l'Energia Elettrica e Gas

GRTN è il Gestore della Rete di Trasmissione Nazionale

CCA sono i componenti dei costi di acquisto

RECS Renewable Energy Certificate System, è la certificazione dell'energia prodotta da fonti rinnovabili

VE è la componente a copertura degli oneri dei certificati verdi

Art. 2 Oggetto dell'appalto

Oggetto dell'appalto è la fornitura d'energia elettrica e di gas naturale a servizio delle utenze e dei fabbricati di proprietà del Comune di Alleronia e/o comunque attività collegate, siano esse di servizio sociale o in locali / fabbricati in affitto e/o comunque utilizzati dall'amministrazione comunale.

La fornitura dovrà riguardare tutte le utenze esistenti, quelle recentemente attivate e quelle che potranno essere inserite nel corso della durata dell'appalto.

Analogamente all'inserimento di nuovi punti di fornitura, potranno essere dismessi punti di consegna che per motivi, ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione, saranno ceduti o passati a terzi.

In particolare la fornitura dovrà garantire, ferme ed impregiudicate le migliori condizioni scaturite dall'esito della gara d'appalto, come determinate nell'offerta dell'aggiudicatario, alcuni obiettivi di tipo ambientale che le caratteristiche della fornitura dovranno almeno in parte assecondare:

- *Utilizzo di una quota di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili;*
- *Verifica del corretto uso dell'energia in funzione dell'ottimizzazione dei consumi e del risparmio energetico;*
- *Previsione di adeguati strumenti atti a snellire i sistemi gestionali amministrativi, riducendo gli oneri burocratici degli Enti.*

Art. 3 Obiettivi del contratto

L'Amministrazione, con un unico Contratto di fornitura delle risorse energetiche, si propone di perseguire i seguenti obiettivi fondamentali:

- la realizzazione di risparmi sulle spese di fornitura conseguiti attraverso un migliore acquisto delle "materie prime";
- migliore capacità di controllo dei costi sostenuti;
- acquisizione di informazioni sui consumi di energia nel loro insieme per future valutazioni di ottimizzazione impiantistiche;
- migliore gestione delle risorse umane sulla contabilizzazione dei consumi nei vari fabbricati.

Art. 4 Quantità e caratteristiche generali della fornitura:

A) Energia Elettrica

La fornitura di energia elettrica dovrà essere effettuata dall'aggiudicatario sulla base delle utenze esistenti e dei presunti consumi ipotizzati per nuovi fabbricati/utenze di recente attivazione.

I punti di consegna ed i quantitativi totali della fornitura su base annua (compresi quelli presunti) sono riportati nell'**ALLEGATO n. 1 del presente capitolato**.

Il quantitativo annuo stimato della fornitura di energia elettrica è di 319.234 Kwh; l'ammontare economico annuo presunto per la medesima fornitura è previsto in € 43.000,00 IVA esclusa.

Il prezzo offerto in sede di gara rimarrà fisso ed invariabile per tutta la durata del contratto.

B) Gas metano

La fornitura di gas naturale dovrà essere effettuata dall'aggiudicatario sulla base delle utenze esistenti e dei presunti consumi ipotizzati per nuovi fabbricati/utenze di recente attivazione.

I punti di consegna ed i quantitativi totali della fornitura su base annua (compresi quelli presunti) sono riportati nell'**ALLEGATO n. 2 del presente capitolato**.

Il quantitativo annuo stimato della fornitura di gas naturale è di 36.816 mc.; l'ammontare annuo presunto della medesima fornitura è previsto in € 36.000,00 IVA esclusa.

Gli importi complessivi ed i quantitativi sopra indicati si intendono presunti e non impegnativi per l'Amministrazione comunale potendo gli stessi variare a seconda delle effettive esigenze dell'Amministrazione appaltante, senza che l'appaltatore possa richiedere indennizzi o compensi o revisioni di sorta.

Il prezzo offerto in sede di gara rimarrà fisso ed invariabile per tutta la durata del contratto.

L'elencazione dei punti di riconsegna per la fornitura di energia elettrica, nonché le quantità potranno subire variazioni in aumento e in diminuzione nel periodo di vigenza del contratto in relazione alle scelte gestionali della Amministrazione, al numero dei fabbricati e per le normali delle attività previste nell'ambito territoriale.

L'elencazione dei punti di riconsegna (contatori) per la fornitura di gas, nonché le quantità potranno subire variazioni in aumento e in diminuzione nel periodo di vigenza del contratto in relazione alle scelte gestionali della Amministrazione, al numero dei fabbricati e per le normali delle attività previste nell'ambito territoriale.

L'appaltatore si impegna a garantire le medesime condizioni di fornitura anche ai soggetti collegati alle Amministrazioni non ricompresi negli elenchi sopra indicati, ma che dovessero essere costituiti o che ne chiedessero l'applicazione durante il periodo di validità del contratto.

A titolo esemplificativo e non esaustivo si richiamano le società di gestione degli impianti sportivi, gli enti di varia natura, associazioni e simili purché convenzionati con l'Amministrazione comunale e che gestiscano attività di pubblico interesse e/o locali di proprietà, in affitto o comunque gestiti dall'Amministrazione stessa.

L'appaltatore si impegna ad eseguire il presente appalto agli stessi patti, condizioni e modalità indicate nel presente capitolato ed agli stessi prezzi offerti in sede di gara anche per quantitativi inferiori derivanti da cessione di immobili, strutture o altro da parte dell'Amministrazione ad associazioni, proprie società ed altri enti strumentali durante al vigenza contrattuale.

Il complesso dei prelievi potrà inoltre subire variazioni in eccesso o in difetto dell'ammontare complessivo d'appalto senza che ciò possa in alcun modo costituire motivazione per la mancata fornitura o per l'applicazione di alcuna penale.

Sono escluse dalle suddette variazioni:

- i risparmi derivanti da interventi di ottimizzazione degli impianti ovvero da produzione di energia in proprio;
- i consumi indicati per le strutture di nuova attivazione per le quali non è sono utilizzabili dati storici di prelievo di energia come chiaramente indicato in Allegato 1 ed Allegato 2.

Art. 5 Condizioni di fornitura

L'esecuzione della fornitura è regolata:

- dalle disposizioni di legge vigenti in materia e da quelle che subentreranno nel corso della durata del contratto;
- dalle condizioni stabilite dal Bando di Gara, dal Disciplinare di Gara e dal presente Capitolato Speciale d'Appalto;
- dalle disposizioni del Codice Civile;
- dalle disposizioni della Contabilità di Stato e dal relativo Regolamento per quanto applicabili e dalle disposizioni del Testo Unico di cui al D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i.;
- dalle norme sui contratti di diritto privato per quanto non regolato dalle norme sopra richiamate.

La durata della fornitura è stabilita dall'apposito contratto di fornitura, fermo restando che il termine di tutte le forniture verrà comunque allineato ai termini di attivazione del primo punto presa.

L'Appaltatore si impegna a soddisfare l'intero fabbisogno dell'Amministrazione in termini di energia elettrica per tutta la durata della fornitura prevista in contratto, rilasciando idonea documentazione comprovante la garanzia di approvvigionamento.

L'Appaltatore si impegna altresì a soddisfare l'intero fabbisogno dell'Amministrazione in termini di gas naturale per tutta la durata della fornitura prevista in contratto, rilasciando idonea documentazione comprovante la garanzia di approvvigionamento.

Qualora dopo la sottoscrizione del contratto, tali fabbisogni non potessero essere in tutto o in parte soddisfatti, per cause dipendenti in qualsiasi modo dal Fornitore, questi si impegna a corrispondere all'Amministrazione gli eventuali maggiori oneri sostenuti fino a scadenza naturale del contratto anche per la quota eccedente la fideiussione, fatto salvo il diritto dell'Amministrazione al risarcimento di eventuali ulteriori danni.

Considerato che gli aspetti tecnici di riconsegna dell'energia (quali ad esempio tensione, potenza e frequenza, forma d'onda, continuità del servizio e microinterruzioni, ecc.) sono di competenza del gestore della rete locale, il Fornitore si impegna a garantire gratuitamente la propria assistenza e consulenza, con esclusione del patrocinio legale, per la tutela degli interessi dell'Amministrazione nei confronti del gestore di rete competente nell'ipotesi in cui venga riscontrato un livello di qualità tecnica dell'energia riconsegnata ritenuto non idoneo.

L'appaltatore si impegna a mantenere durante la vigenza contrattuale la quota % di energia prodotta da fonti rinnovabili dichiarata in sede di gara, salvo eventuali ulteriori aumenti della stessa.

Considerato che gli aspetti tecnici di riconsegna del gas naturale (quali ad esempio pressione, temperatura, continuità del servizio e microinterruzioni, ecc.) sono di competenza del gestore della rete di distribuzione locale, il Fornitore s'impegna a garantire gratuitamente la propria assistenza e consulenza, con esclusione del patrocinio legale, per la tutela degli interessi dell'Amministrazione nei confronti del gestore della rete di trasporto competente nell'ipotesi in cui venga riscontrato un livello di qualità tecnica del gas naturale riconsegnato ritenuto non idoneo.

Art. 6 Stipula dei contratti di fornitura

La fornitura dovrà avere inizio il 01.01.2008 e dovrà comunque essere garantita la continuità della fornitura, anche in pendenza di cambi di gestione.

Le spese iniziali di volturazione delle forniture di Energia e Gas saranno completamente a carico del fornitore; analogamente prese di volturazione al termine del contratto, dal fornitore all'Amministrazione, saranno sempre a carico dell'Aggiudicatario (vedasi capitolo "Spese").

Ogni singola controversia di qualsiasi natura derivante dal rapporto contrattuale riguarderà unicamente il Comune di Alleronia e l'Impresa aggiudicataria anche trattandosi di utenza in gestione per conto dell'Amministrazione.

Per tutto quanto non espressamente dettagliato o trattato nella documentazione di gara, prima della stipula del contratto, l'Amministrazione formalizzerà con l'Impresa aggiudicataria le modalità operative di gestione della fornitura, che costituiranno parte integrante del contratto.

A tal scopo verrà fissato un incontro operativo, al quale prenderanno parte il Responsabile del Procedimento nominato dall'Amministrazione e un funzionario professionalmente competente in rappresentanza dell'Appaltatore per concordare in dettaglio, sulla base delle specifiche esigenze, le modalità ed in genere tutto quanto non eventualmente previsto nel presente CSA e negli atti di gara.

Art. 7 Corrispettivo dell'appalto e modalità di adeguamento

A) Energia Elettrica

Per la fornitura di **energia elettrica** il prezzo sarà quello offerto in sede di gara, per un importo complessivo annuo stimato ai valori attuali di mercato, in euro al netto di IVA.

B) Gas metano

Per ciò che riguarda la fornitura di **gas naturale** il prezzo sarà quello offerto in sede di gara, per un importo complessivo annuo stimato ai valori attuali di mercato, in euro al netto di IVA.

Le parti prendono atto che il prezzo offerto, fisso ed invariabile per tutta la durata del contratto, comprende i costi di materia prima, trasporto, stoccaggio, commercializzazione all'ingrosso e vendita al dettaglio e verrà adeguato con le stesse decorrenze stabilite dalla Deliberazione dell'Autorità per l'Energia Elettrica e il gas n. 195/02.

Tale prezzo è al netto degli oneri relativi alla distribuzione sulle reti locali e delle imposte.

In ogni caso il prezzo sia della fornitura di energia elettrica che di gas naturale non potrà essere superiore al prezzo di aggiudicazione della gara indetta da CONSIP per la Provincia di Terni o comunque per l'ambito territoriale di appartenenza del Comune di Alleronia con riferimento all'intera durata dell'appalto.

Entro il primo semestre dell'anno, dovrà essere effettuata in contraddittorio la verifica dei costi con il ricalcolo a partire dall'inizio della fornitura e le eventuali maggiori somme pagate dovranno essere restituite all'Amministrazione entro la fine dell'anno e comunque entro 180 (centottanta) giorni prima della scadenza annuale dell'appalto.

Art. 8 Fatturazione

La fatturazione avverrà prevalentemente con periodicità bimestrale potrà al massimo essere così distribuita:

- Energia elettrica per forniture mono/trifasi fino a 11 kW di pot. Impegnata;
- Energia elettrica: per forniture trifasi in bassa o media tensione maggiori / uguali a 16 kW di pot. Impegnata;
- Gas naturale per tutte le forniture servite.

La fatturazione dei costi, dovrà avvenire sulla base della misurazione dei consumi (leggasi lettura contatori) eseguita dal distributore locale, e riporterà in modo chiaro e trasparente tutte le voci di costo con le relative tariffe applicate.

La fattura emessa dal Fornitore sarà unica per il periodo concordato e dovrà essere conforme alle norme di trasparenza raccomandate dall'AEEG. Unitamente alla fattura dovrà essere allegato per ogni

punto presa, nonché per ogni punto di riconsegna (contatore), un prospetto dei consumi e degli oneri relativi ad ogni singola utenza.

La distinta allegata alla fattura dovrà inoltre pervenire all'Amministrazione su foglio elettronico accessibile (eventualmente scaricabile via Internet).

Al termine dell'anno e/o in fase di conguaglio dovrà essere fornito all'Amministrazione il quadro riepilogativo del periodo/anno con i dati storici di consumo per ogni punto di fornitura di energia elettrica e gas sia in formato cartaceo documentale che in formato digitabile su foglio elettronico.

Art. 9 Pagamenti

Le fatture dovranno essere intestate al Comune di Alleronia, piazza A. Lupi n.2 .

I pagamenti saranno effettuati dopo la sottoscrizione del contratto, entro 60 giorni dalla data di assunzione al protocollo comunale delle fatture stesse, tramite mandato emesso dal servizio Ragioneria. Eventuali contestazioni sospenderanno tale termine.

Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compresi eventuali ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, il Fornitore potrà sospendere la fornitura di energia elettrica e di gas naturale.

Qualora ciò si verificasse il contratto potrà essere risolto di diritto per fatto e colpa del Fornitore mediante semplice ed unilaterale dichiarazione del Comune di Alleronia da comunicarsi con lettera raccomandata A.R..

Qualora l'Amministrazione, nel controllo delle fatture addebitate, rilevasse errori o imprecisioni, contesterà le irregolarità al Fornitore provvedendo a recuperare l'importo non dovuto sulla prima fatturazione utile.

Le maggiorazioni, le imposte erariali e quelle addizionali sui consumi di energia elettrica e di gas naturale, l'IVA, nonché gli oneri di trasporto dovranno essere versati dal Fornitore presso gli Enti competenti nella misura, nei tempi e con le modalità stabiliti dalle norme vigenti in materia.

L'Amministrazione resta esonerata, in ogni caso, da qualsiasi onere derivante da inadempienze del Fornitore nei confronti dei suddetti versamenti.

Art. 10 Durata dell'appalto

L'appalto avrà una durata naturale e complessiva di 12 mesi, con decorrenza 01.01.2008 e scadenza il 31.12.2008 .

L'Amministrazione si riserva in modo unilaterale di prolungare il contratto d'appalto per il periodo necessario alla copertura dell'”anno termico di riscaldamento” (Ottobre – Aprile) qualora la scadenza naturale del contratto possa arrecare difficoltà di approvvigionamento in un eventuale subentro.

Tale periodo di proroga riguarderà anche la fornitura di energia elettrica.

L'Amministrazione, potrà procedere alla revisione del contratto ovvero alla sua risoluzione a proprio insindacabile giudizio prima della scadenza qualora si verificassero condizioni di mercato tali da far ritenere oggettivamente non più congruo il contratto in essere.

Il contratto, sempre nel rispetto delle norme di legge, potrà essere eventualmente rinnovato per un uguale periodo, purché nel periodo precedente l'appaltatore abbia eseguito il contratto in modo soddisfacente, permanga la convenienza e l'opportunità di continuare ad avvalersi di tali servizi, venga adottato uno specifico provvedimento di rinnovo prima della scadenza e si provveda alla stipulazione del contratto di rinnovo nella stessa forma del contratto originario.

Art. 11 Assistenza tecnico economica per la razionalizzazione dei consumi

In qualsiasi momento il Fornitore potrà proporre una modifica dei profili o di altre condizioni delle forniture di prelievo di energia elettrica e di gas tesi a razionalizzare gli impegni e a ridurre i costi sostenuti dall'Amministrazione comunale.

Qualsiasi variazione dei profili di fornitura saranno concordati con il Responsabile del Procedimento dell'Amministrazione comunale.

Il Fornitore si impegna ad attivare prima dell'inizio dell'appalto un ufficio di zona a servizio del Comune di Alleronia ad una distanza massima di 70 km dalla sede del Comune di Alleronia (piazza A.Lupi) dotato di idoneo collegamento telefonico e fax in funzione ogni giorno di apertura del servizio e di un referente responsabile dell'appalto, reperibile sempre nei giorni di esecuzione del servizio.

Art. 12 obblighi a carico del fornitore

Il Fornitore aggiudicatario dovrà provvedere per conto dell'Amministrazione, accollandosi ogni onere anche finanziario, all'espletamento di tutte le pratiche amministrative di risoluzione del contratto con il Fornitore precedente ovvero, ove ciò non fosse possibile tecnicamente, fornire ogni tipo di collaborazione necessaria per giungere a detta risoluzione compresa la richiesta di restituzione del deposito cauzionale versato.

Alla scadenza del contratto dovrà in ogni caso essere garantita la continuità della fornitura sino al subentro del nuovo fornitore.

Art. 13 Documentazione tecnica

Il Fornitore si impegna a predisporre:

a) un resoconto parziale da effettuarsi a metà della stagione termica di riscaldamento sui consumi di gas ed energia elettrica nei vari fabbricati verificando l'andamento, i fabbisogni e le eventuali proiezioni di consumi e costi economici.

b) un resoconto generale annuale, sull'andamento dei consumi e delle spese sostenute dall'Amministrazione, nonché dei risparmi eventualmente conseguiti; tale resoconto dovrà contenere anche una valutazione di soluzioni migliorative ai fini della riduzione dei consumi e dell'aumento dell'efficienza degli impianti;

Il Fornitore, inoltre, si impegna a produrre ed a consegnare i resoconti di cui ai punti a) e b) all'Amministrazione, fornendo la documentazione relativa alla fornitura oggetto dell'appalto, sia in formato cartaceo che supporti elettronici ottici, mediante l'utilizzo di cartelle e fogli elettronici **editabili**, non vincolati da password.

Art. 14 Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

L'appaltatore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli di igiene e sicurezza, nonché la disciplina previdenziale ed infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

In particolare, l'appaltatore si impegna a rispettare nella esecuzione delle obbligazioni derivanti dal presente appalto le disposizioni di cui al D.lgs 626/94 e s.m. ed i.

L'appaltatore si obbliga ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nell'attività contrattuale, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla data di stipula del contratto, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

L'appaltatore si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui al comma precedente vincolano l'appaltatore anche nel caso in cui non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente appalto.

Il mancato rispetto delle disposizioni di cui ai commi precedenti consente al Comune di sospendere, in tutto o in parte, i pagamenti fino alla regolarizzazione delle posizioni, senza che l'appaltatore possa vantare alcun diritto risarcitorio per il ritardato pagamento.

In caso di mancata regolarizzazione nei termini previsti, il Comune potrà, oltre ad applicare penali, risolvere di diritto il contratto stesso.

Gli obblighi di cui sopra vincolano l'appaltatore anche se non aderente alle associazioni stipulanti i contratti e gli accordi sopra richiamati, o recedente dagli stessi, e ciò, indipendentemente dalla propria struttura e dimensione.

I funzionari del Comune potranno svolgere i controlli e le verifiche che riterranno necessari per l'accertamento dei requisiti richiesti nel presente articolo e l'appaltatore è tenuto a consentire la visione dei libri paga o di ogni altra documentazione inerente i rapporti contrattuali con dipendenti e soci impegnati nell'esecuzione del servizio.

Art. 15 deposito cauzionale e spese contrattuali

A garanzia dell'esatto e puntuale adempimento contrattuale, l'Appaltatore dovrà effettuare un deposito cauzionale definitivo pari al 10% dell'importo netto di aggiudicazione così come previsto dall'art. 54 del R.D. 827/24, prima della sottoscrizione del contratto.

Nel caso di deposito cauzionale prestato mediante Fidejussione bancaria o Polizza assicurativa, queste ultime devono prevedere le sottoelencate condizioni:

- essere incondizionate e irrevocabili;
- prevedere la clausola di "pagamento a prima richiesta", obbligandosi il fidejussore, su semplice richiesta dell'Amministrazione Comunale ad effettuare il versamento della somma richiesta anche in caso d'opposizione del soggetto aggiudicatario ovvero di terzi aventi causa;
- prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, in deroga al disposto di cui all'art. 1944, comma 2, Codice Civile;
- prevedere espressamente la rinuncia ad opporre tutte le eccezioni che spettano al debitore principale in deroga all'art. 1945 Codice Civile;
- avere copertura anche per il recupero delle penali contrattuali.

La cauzione definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale ed è prestata a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni dell'appaltatore, anche future, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1938 del Codice Civile, nascenti dall'esecuzione del presente appalto.

In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dall'appaltatore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione delle penali e, pertanto, resta espressamente inteso che l'Amministrazione comunale ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione e, quindi, sulla fidejussione per l'applicazione delle penali.

Il deposito cauzionale deve coprire l'intera durata contrattuale e sarà svincolato, previa deduzione di eventuali crediti dell'Amministrazione comunale, verso l'appaltatore, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali e decorsi detti termini.

In ogni caso il garante sarà liberato dalla garanzia prestata solo previo consenso espresso in forma scritta dall'Amministrazione comunale,

Qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, l'appaltatore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta.

Tutti gli oneri fiscali derivanti dalla fornitura, registrazione e diritti di segreteria, sono a completo carico dell'appaltatore, ad eccezione dell'imposta sul valore aggiunto che è a carico del Comune.

L'Appaltatore si impegna a sottoscrivere il contratto, redatto in forma pubblica amministrativa dal Segretario generale dell'Amministrazione, nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla data dell'aggiudicazione definitiva, a semplice richiesta dell'Amministrazione;

Art. 16 Divieto cessione del contratto e del credito

E' fatto assoluto divieto all'appaltatore di cedere, a qualsiasi titolo, il contratto e gli ordinativi, a pena di nullità della cessione stessa.

In caso di inadempimento da parte dell'appaltatore degli obblighi di cui al comma precedente, l'Amministrazione comunale, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.

E' altresì vietato cedere in tutto o in parte i crediti derivanti dalla presente fornitura ad Istituti bancari o ad altre ditte.

Art. 17 Disdetta del contratto da parte dell'Appaltatore

Qualora l'appaltatore dovesse disdettare il contratto prima della scadenza prevista, l'Amministrazione Comunale sarà tenuta a rivalersi su tutto il deposito cauzionale definitivo a titolo di risarcimento danno oltre agli eventuali maggiori danni riscontrati.

Art. 18 Sub-appalto

E' vietato sub-appaltare la fornitura del gas naturale e dell'energia elettrica.

E' ammesso il subappalto nei limiti e nelle modalità indicate dall'art. 16 del D.Lgs. 358/92 e s.m. ed i., che comunque dovrà essere espressamente autorizzato dall'Amministrazione, relativamente a parti marginali del presente appalto.

Art. 19 Penali

In caso di mancata, ritardata, incompleta o inadeguata esecuzione delle prestazioni oggetto del presente atto la cui gravità non concreti il presupposto per la risoluzione contrattuale in base a quanto disposto nei successivi articoli il Comune di Allerona potrà applicare le seguenti penalità:

- *ritardo nei tempi di attivazione della fornitura*: euro 200,00/die per i primi 30 giorni di ritardo; euro 350,00/die dal 31° giorno in poi sino al 60° giorno con un massimo del 20% (venti per cento) del costo della fornitura per il periodo della mancata attivazione;

- *inadempienze connesse alla regolare esecuzione della fornitura (non imputabile all'Amministrazione)*: da euro 200,00/die ad un massimo del 20% del costo mensile della fornitura del singolo punto presa e con l'obbligo di risarcire al Comune l'eventuale maggior danno e dello sconto non applicato sui consumi effettivi;

- *ritardi rispetto ai tempi tecnici indicati nelle "carte dei servizi" delle rispettive forniture*: euro 200,00/die per i primi 30 giorni di ritardo; euro 350,00/die dal 31° giorno in poi sino al 60° giorno con un massimo del 20% (venti per cento) del costo della fornitura per il periodo della mancata attivazione;

- *inadeguata esecuzione di una delle prestazioni documentali previste in contratto*: da un minimo di euro 300,00 (trecento/00) ad un massimo di euro 3.500,00 (tremilacinquecento/00) in relazione alla gravità dell'inadempimento;

- *mancato osservanza della percentuale indicata in sede di offerta della quota di energia rinnovabile*: la percentuale negativa rispetto alla percentuale indicata in sede di presentazione di offerta verrà decurtata dall'importo economico contrattuale.

Le penali applicate ai sensi dei precedenti commi verranno trattenute sui crediti maturati dall'appaltatore ovvero detratte dal deposito cauzionale definitivo mediante escussione parziale dello stesso e non potranno comunque superare, complessivamente, il 10% del corrispettivo dell'appalto.

L'applicazione delle penalità dovrà essere preceduta da regolare contestazione dell'inadempienza, alla quale l'appaltatore avrà la facoltà di presentare le sue controdeduzioni entro e non oltre 10 giorni dalla notifica in via amministrativa della contestazione

Il relativo provvedimento è assunto dal Dirigente del Settore o suo delegato.

Si procede al recupero delle penalità da parte del Comune direttamente sul deposito cauzionale prestato o mediante ritenuta diretta sul corrispettivo dovuto all'aggiudicatario per il mese nel quale è assunto il provvedimento.

L'applicazione delle penalità di cui sopra è indipendente dall'applicazione delle altre sanzioni previste dal Codice Civile e dal presente capitolato per le eventuali violazioni contrattuali da parte dell'aggiudicatario essendo, così, fatta salva ogni azione civile volta ad ottenere risarcimento (in via contrattuale od extracontrattuale) e/o risolvere il contratto.

Le penalità ed ogni altro genere di provvedimento del Comune saranno notificate all'appaltatore con Racc. A.R. o a mezzo fax.

Art. 20 Clausola risolutiva espressa

Il contratto potrà essere risolto di diritto per inadempimento, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, anche senza previa diffida, nei seguenti casi:

- ritardo nei tempi di attivazione della fornitura per fatti imputabili all'appaltatore eccedente i 60 (sessanta) giorni;
- mancata ricostituzione del deposito cauzionale;
- perdita di uno dei requisiti di capacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione di cui all'art. 11 del D.Lgs. n. 358/1992 e s.m.i.;
- cessione anche parziale del contratto;
- violazione delle norme in materia di tutela assicurativa e previdenziale dei lavoratori;
- grave e reiterato inadempimento alle obbligazioni del presente atto;
- violazione del divieto di sub-appalto relativamente alle forniture;
- penali applicate maggiori del 10% del corrispettivo dell'appalto.

Nell'ipotesi di risoluzione contrattuale per inadempimento l'Amministrazione comunale si riterrà liberata da ogni impegno verso la controparte inadempiente, senza che questa possa pretendere compensi ed indennità di sorta con l'esclusione di quelli relativi alle prestazioni già assolte al momento della risoluzione del contratto.

Art. 21 Ulteriori clausole di risoluzione contrattuale

L'Amministrazione potrà disporre la risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1454 del Codice Civile, mediante idoneo provvedimento, qualora l'appaltatore non abbia adempiuto in esito a formale diffida, ed in ogni altro caso di grave ed ingiustificato inadempimento, delle prestazioni nascenti dal contratto stesso.

In ogni ipotesi non sarà riconosciuto all'appaltatore nessun altro compenso o indennità di sorta con l'esclusione di quanto dovuto per le prestazioni già assolte al momento della risoluzione del contratto, fatta salva l'applicazione delle penali ed impregiudicato il diritto al risarcimento di eventuali ulteriori danni subiti dall'Amministrazione in conseguenza dell'inadempimento.

L'Amministrazione, a seguito della risoluzione del contratto, si rivolgerà ad altra impresa per l'affidamento dell'appalto con addebito dei maggiori oneri e degli eventuali danni subiti dall'Amministrazione stesso a carico dell'appaltatore del presente appalto.

Art. 22 Lingua ufficiale

La lingua ufficiale è l'italiano. Tutti i documenti, i rapporti, le comunicazioni, la corrispondenza, le relazioni tecniche e amministrative, polizze fideiussorie e quant'altro prodotto dall'Appaltatore nell'ambito del Contratto dovranno essere in lingua italiana.

Qualsiasi tipo di documentazione sottoposta dall'Appaltatore all'Amministrazione in lingua diversa da quella ufficiale e non accompagnata da traduzione giurata nella lingua italiana, sarà considerata a tutti gli effetti come non ricevuta.

Art. 23 Trasparenza

L'appaltatore dichiara espressamente ed irrevocabilmente:

- a. che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione dell'appalto;
- b. di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del contratto;
- c. di impegnarsi a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di denaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione del contratto rispetto agli obblighi con esse assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.

Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero l'appaltatore non rispettasse gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata contrattuale, la stessa si intenderà risolta di diritto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 Codice Civile, per fatto e colpa dell'appaltatore, che sarà conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.

Art. 24 – Riservatezza

L'appaltatore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione dell'appalto.

L'obbligo di cui al precedente comma sussiste altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente appalto.

L'obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

L'appaltatore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori degli obblighi di segretezza anzidetti.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'Amministrazione comunale ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, fermo restando che l'appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.

L'appaltatore potrà citare i termini essenziali del contratto, nei casi in cui fosse condizione necessaria per la partecipazione stessa della ditta a gare o appalti.

L'appaltatore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dalla legge 196/03 e s.m. ed i. e dai regolamenti di attuazione in materia di riservatezza.

Art. 25 Controversie

Nel caso di controversie insorte tra il Comune e l'appaltatore nel corso della vigenza contrattuale, si procederà alla risoluzione delle stesse in via amministrativa.

Le domande e i reclami dovranno essere presentate per iscritto.

Per ogni eventuale controversia sorta di conseguenza all'esecuzione del presente appalto e che non si siano potute definire in via amministrativa, la competenza è del Foro di Orvieto.

Art. 26 Documenti che fanno parte del contratto

La fornitura delle risorse energetiche di gas metano ed energia elettrica sarà regolamentata dai documenti contrattuali prodotti dal Committente e dall'Assuntore, che costituiranno “la documentazione contrattuale” ed in particolare:

- capitolato speciale di appalto (comprensivo degli allegati 1 e 2);
- offerta economica del fornitore relativa al gas;
- offerta economica del fornitore relativa all'energia elettrica;
- verbali di attivazione delle forniture.

Saranno altresì considerati documenti contrattuali, anche se non materialmente allegati al contratto stesso, tutte le regolamentazioni in materia di fornitura di energia ed aggiornamenti in vigore, emessi dalle autorità competenti quali AEEG, GRTN, RECS..

Art. 27 Spese

Si intendono altresì a carico dell'Appaltatore gli oneri per tutti i mezzi d'opera, i materiali e ogni altro onere necessario per l'ottimale espletamento delle attività contemplate nel presente atto.

Eventuali spese per variazioni contrattuali (impegni di energia) saranno a carico dell'Amministrazione; spese di adeguamento dei profili di fornitura dell'energia elettrica e gas saranno a carico del Fornitore.

Saranno a carico del Fornitore le spese sostenute per verifiche, accertamenti, controlli che a suo giudizio od a richiesta dell'Amministrazione dovranno essere effettuate periodicamente per il monitoraggio continuo dei consumi energetici al fine della loro ottimizzazione.

Art. 28 Domicilio fiscale

Per tutti gli effetti del contratto, la ditta aggiudicataria dovrà comunicare, in sede di stipula del contratto stesso:

- il domicilio fiscale ed il recapito amministrativo presso il quale saranno inviate, ad ogni effetto di legge, tutte le formali comunicazioni inerenti il presente appalto;
- la sede di riferimento dell'ufficio di zona per le attività tecniche, di consulenza e di controllo ubicato nel raggio di 70 km dal Capoluogo.

Art. 29 Rinvio

Per quanto non espressamente previsto nel presente atto si intendono richiamate le disposizioni vigenti in materia di cessione di energia e gas, le disposizioni di contabilità dello Stato di cui al R.D. 18.11.1923, n. 2440, R.D. 23.5.1924, n. 827 e D.Lgs 24.7.1992 n. 358 nonché quelle del T.U.E.L. di cui al Dlgs. 18.8.2000, n. 267 e quelle del Codice Civile.

Art. 30 Allegati

Sono allegati al presente Capitolato speciale d'appalto, i seguenti documenti:

ALLEGATO 1: Elenco dei fabbricati presso i quali dovrà essere effettuata la fornitura di Energia elettrica, comprensivo delle indicazioni delle potenze impegnate, i consumi presunti e la tipologia di fornitura.

ALLEGATO 2: Elenco dei fabbricati presso i quali dovrà essere effettuata la fornitura di Gas Metano, comprensivo delle indicazioni dei punti di fornitura e dei consumi presunti